



COMUNE DI GARESSIO

PROVINCIA DI CUNEO

REGOLAMENTO

Albo Comunale delle Associazioni

CAPO I

PROMOZIONE DELL'ASSOCIAZIONISMO

Art. 1

FINALITÀ

1. Il Comune di Garessio riconosce e promuove il pluralismo associativo per la tutela dei cittadini e per il perseguimento nell'interesse generale della comunità locale dei fini civili, sociali, assistenziali, culturali, educativi, sportivi, ricreativi, del tempo libero, della valorizzazione turistica del territorio e di salvaguardia del patrimonio storico, culturale, artistico e ambientale.
2. Il Comune favorisce l'attività delle libere forme associative nel rispetto reciproco di autonomia e garantisce i diritti alle stesse attribuiti dalla legge generale, dalla legge regionale e dallo statuto comunale (art. 29, 30, 31 e 32).

Art. 2

ISTITUZIONE DELL'ALBO

1. È istituito, pertanto, l'Albo delle Associazioni, che perseguono una o più finalità, di cui all'art 1 e che non hanno scopo di lucro.
2. L'albo è suddiviso nelle seguenti sezioni:
 - Civile: impegno civile, tutela e promozione dei diritti umani, assistenza sociale, sanità, protezione civile.
 - Culturale: educazione permanente, valorizzazione della cultura, del patrimonio storico ed artistico.
 - Ricreativa: animazione ricreativa, promozione turistica.
 - Sportivo: attività, promozione ed animazione sportiva.
 - Tutela ambientale: valorizzazione del patrimonio naturalistico e tutela dei diritti degli animali
3. Possono richiedere l'iscrizione all'Albo le Società legalmente costituite, le Associazioni, i Comitati e gli Organismi rappresentativi di interessi diffusi, regolarmente costituiti e operanti nell'ambito comunale e che hanno l'ubicazione della sede sociale sul territorio comunale ovvero, per le associazioni che hanno sede al di fuori del territorio comunale, documentino l'effettivo svolgimento dell'attività sociale sul territorio comunale.
4. Nell'atto costitutivo o nello statuto, oltre a quanto disposto dal codice civile, e dalla normativa di settore per le diverse forme giuridiche che i soggetti associativi assumono, devono essere espressamente previsti l'assenza di scopo di lucro, l'elettività e la gratuità delle cariche associative e i criteri di ammissione e di esclusione degli associati ed i loro diritti e obblighi.
5. Non sono ammessi soggetti associativi che siano espressioni di movimenti politici o settori o organismi territoriali di partiti politici.

Art. 3

MODALITÀ D'ISCRIZIONE

1. La domanda di iscrizione, redatta su apposito modello disponibile presso gli uffici comunali e sul sito internet istituzionale del Comune di Garessio, deve essere presentata al Sindaco unitamente alla seguente documentazione:
 - atto costitutivo;
 - statuto;
 - elenco nominativo di coloro che ricoprono le diverse cariche associative;
 - eventuale elenco dei beni immobili patrimoniali con l'indicazione della loro destinazione;
 - breve relazione sull'attività dell'associazione;
 - copia del certificato di attribuzione del codice fiscale.
2. I soggetti associativi iscritti a ciascun elenco, compongono le relative Consulte, che vengono convocate ogni qualvolta si renda necessario dal Sindaco, dall'Assessore referente o da un loro delegato.
3. L'iscrizione avviene con delibera di Giunta, previa verifica dei necessari presupposti.
4. Le domande per le iscrizioni possono essere presentate in qualsiasi periodo dell'anno ma, ai fini della concessione di contributi economici e non, dell'attribuzione del patrocinio per iniziative o manifestazioni e per l'autorizzazione allo svolgimento di manifestazioni e l'inserimento nel relativo calendario annuale, devono essere rispettate le scadenze di seguito indicate.

Art. 4

REVISIONE DELL'ALBO

1. Al fine di verificare il permanere dei requisiti in base ai quali è stata disposta l'iscrizione, Il Comune, entro il 30 giugno di ogni anno, effettua la revisione dell'Albo stesso, in previsione della quale i soggetti associativi, inviano al Comune, entro il 31 gennaio, una relazione sull'attività svolta nell'anno concluso.
2. Per il mantenimento dell'iscrizione all'Albo, i soggetti associativi devono presentare entro il 30 aprile di ogni anno il bilancio dell'ultimo esercizio concluso.
3. Qualsiasi variazione dello statuto, delle cariche sociali e delle informazioni di contatto dell'Associazione deve essere comunicata al Sindaco entro 30 giorni.

Art. 5

CANCELLAZIONE DALL'ALBO

1. Qualora l'associazione iscritta all'Albo perda uno dei requisiti necessari, si procede alla cancellazione dall'Albo mediante delibera di Giunta.
2. La cancellazione dall'Albo comporta la risoluzione dei rapporti convenzionali in atto.

Art. 6

PUBBLICITÀ

1. Il Comune di Garessio cura la pubblicazione annuale dell'elenco dei soggetti associativi iscritti all'Albo.

2. Il Comune di Garessio cura altresì la pubblicazione periodica e la diffusione dell'elenco di tutti i soggetti associativi che hanno beneficiato della concessione di strutture, beni strumentali, contributi in servizi e in denaro.

CAPO II

DIRITTI ED OBBLIGHI DEI SOGGETTI ASSOCIATIVI

Art. 7

DIRITTI DEI SOGGETTI ASSOCIATIVI

1. L'Amministrazione Comunale può richiedere specifici pareri ai soggetti associativi iscritti all'Albo su materie di loro competenza, proponendo incontri e consultazioni con gli stessi, per un migliore e coordinato esercizio delle funzioni consultive e di iniziativa, al fine di giungere a comuni decisioni per l'interesse pubblico.
2. I soggetti associativi, al fine di favorire la propria funzione propositiva e di consultazione, possono presentare istanze, petizioni, proposte nei settori di loro competenza. Tale funzione risulta utile per perseguire finalità di interesse generale della comunità locale.
3. Il Comune, con l'osservanza delle norme dettate a tutela della parità di trattamento, considera l'iscrizione all'Albo quale condizione necessaria per accedere alla concessione di contributi, sovvenzioni e vantaggi economici, secondo le modalità e le forme di ammissione previste nel relativo regolamento.

Art. 8

PATROCINIO

1. Le Associazioni iscritte all'Albo che intendono realizzare manifestazioni, iniziative o progetti, possono richiedere il Patrocinio e/o la collaborazione dell'Amministrazione Comunale.
2. L'Amministrazione Comunale, in casi particolari, può valutare l'opportunità di concedere il patrocinio anche ad Associazioni non iscritte all'Albo o non operanti sul territorio comunale.
3. Il Patrocinio viene concesso automaticamente a tutte le iniziative inserite dall'Amministrazione nel programma annuale delle manifestazioni del Comune.
Per le manifestazioni non inserite nel suddetto programma, l'Amministrazione Comunale concede specifico Patrocinio, verificata la rilevanza o la storicità dell'iniziativa.
4. La concessione del Patrocinio e/o collaborazione non comporta benefici finanziari a favore della manifestazione, iniziativa o progetto per la quale viene concesso, salvo diverse disposizioni della Giunta Comunale.
5. La concessione del Patrocinio e/o collaborazione è condizione necessaria per l'utilizzo dello Stemma comunale per la manifestazione, iniziativa o progetto altrimenti vietata se non autorizzato con provvedimento straordinario dall'Amministrazione Comunale.

Art. 9

CONVENZIONI

1. Al fine di promuovere la realizzazione di programmi di interesse locale, il Comune può stipulare specifiche convenzioni con i soggetti associativi nel rispetto di quanto disposto dal presente Regolamento.
2. Fatta salva l'applicazione della disciplina per la stipulazione dei contratti della pubblica amministrazione, il Comune nello stipulare delle convenzioni con i soggetti associativi deve espressamente prevedere, fra le clausole inderogabili, disposizioni atte ad assicurare la verifica dello svolgimento delle prestazioni ed il controllo della loro qualità, la durata delle convenzioni ed i casi e le modalità di disdetta delle stesse.
3. L'Amministrazione Comunale, può altresì, stipulare convenzioni con i soggetti associativi, individuati sulla base del criterio di rilevanza sociale dell'attività esercitata in ambito territoriale di particolare delicatezza, con cui vengono regolati rapporti di concessione relativi all'utilizzo di strutture, rientranti nel patrimonio immobiliare comunale. Nelle convenzioni che disciplinano i rapporti di conduzione in concessione si regolarizzano, tra l'altro, i rapporti economici individuando il canone di conduzione dovuto, secondo la normativa vigente, dai soggetti associativi al Comune. L'uso di impianti sportivi è disciplinato dal regolamento approvato con delibera del Consiglio Comunale numero 48 del 30/12/2005.
4. La durata del rapporto concessorio, di cui al precedente comma, è fissato al massimo in cinque anni, ed è rinnovabile con nuovo apposito provvedimento; esso può essere revocato, a insindacabile giudizio dell'Amministrazione comunale, per il venir meno dei requisiti o per altri gravi motivi. Per gli impianti sportivi vale quanto specificato nel comma precedente e quindi si deve far riferimento al regolamento approvato il 30/12/2005.

Art. 10

PROGRAMMA ANNUALE MANIFESTAZIONI

1. Tutte le Associazioni iscritte all'Albo che intendano realizzare nel corso dell'anno successivo manifestazioni o altre iniziative da inserire nel programma annuale delle manifestazioni del Comune di Garesio, devono inoltrare apposita domanda in carta libera all'Amministrazione Comunale entro il 31 gennaio.
2. La domanda, sottoscritta dal legale rappresentante dell'Associazione, dovrà contenere:
 - giorno/i di svolgimento della manifestazione
 - programma di massima
 - luogo di svolgimento
3. L'inserimento della manifestazione all'interno del programma annuale non comporta per l'Amministrazione Comunale obbligo alcuno per la concessione di contributi di qualsiasi genere e/o di autorizzazioni.
L'inserimento della manifestazione nel programma annuale delle manifestazioni del Comune di Garesio comporta automaticamente la concessione del patrocinio.

Art. 11

CONCESSIONE DI CONTRIBUTI COMUNALI ALLE ASSOCIAZIONI

1. Il Comune di Garesio, come specificato nel precedente art. 7.3, ritiene l'iscrizione all'Albo condizione necessaria per accedere alla concessione di contributi, sovvenzioni e benefici materiali ed economici da parte dell'Amministrazione Comunale.

2. Per l'erogazione degli eventuali contributi di cui al comma 1, l'Amministrazione Comunale individua i seguenti criteri preferenziali:
 - realizzazione di manifestazioni in co-gestione tra diverse associazioni;
 - realizzazione di attività e manifestazioni rivolte prioritariamente ad anziani, disabili, giovani;
 - benefici diretti dell'iniziativa nei confronti della popolazione di Garessio;
 - particolare interesse o priorità dell'Amministrazione Comunale nei confronti dell'iniziativa proposta;
 - coerenza, in merito al progetto, con gli obiettivi previsti nel programma dell'Amministrazione;
 - la non sovrapposizione del finanziamento comunale ad altri finanziamenti pubblici erogati per la stessa iniziativa proposta dall'associazione.
 - la non sovrapposizione con altre iniziative già pianificate per lo stesso periodo.
3. In ogni caso il finanziamento comunale non potrà superare la copertura totale delle spese sostenute.
4. Il termine per la presentazione della domanda di contributo è il 31 gennaio di ogni anno.
5. Le Associazioni possono richiedere all'Amministrazione Comunale sovvenzioni o contributi di natura economica o in termini di concessione di strutture, beni o servizi, formulando apposita richiesta e allegando:
 - documento di progetto/programma della manifestazione
 - piano di spesa (comprensivo delle eventuali entrate dovute da altri contributi e sponsorizzazioni)
 - rendiconto della precedente edizione (se si tratta di singola manifestazione e non di attività continuativa nel corso dell'anno); tale documentazione non è richiesta nel caso si tratti di prima edizione
 - numero soggetti che parteciperanno all'organizzazione e gestione della manifestazione/attività e monte ore complessivo stimato per l'organizzazione
 - numero di soggetti che presumibilmente interverranno alla manifestazione/attività.

Viene preclusa la possibilità di utilizzo di personale e mezzi comunali per le manifestazioni non organizzate direttamente od in collaborazione con il Comune.
6. Il contributo deliberato, salvo diversamente disposto nella delibera di concessione, viene liquidato in unica soluzione, previ controlli previsti da appositi atti in vigore.
7. Le Associazioni beneficiarie di uno o più contributi annuali (di qualsiasi natura, non solo economica) che in totale siano superiori ad € 5.000,00 dovranno prevedere la nomina, all'interno del proprio Organo Direttivo o in un previsto organo di controllo esterno di almeno due Consiglieri Comunali o soggetti nominati dal Consiglio Comunale.
8. L'attribuzione del contributo, verificata l'esistenza dei presupposti necessari per la concessione e verificata la sufficiente disponibilità economica, avviene con delibera di Giunta.

Art. 12

OBBLIGO DEI SOGGETTI ASSOCIATIVI

1. I soggetti associativi iscritti all'Albo hanno l'obbligo di formazione del bilancio, dal quale devono risultare i beni, i contributi ed ogni altra forma di reperimento di risorse, nonché le modalità di approvazione dello stesso da parte degli associati.

2. I soggetti associativi assicurano la piena informazione circa la modalità di attuazione dell'attività associativa e garantiscono il diritto di accesso alle informazioni in loro possesso, secondo le modalità disciplinate dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

Art. 13

ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello in cui è divenuta esecutiva ad ogni effetto la deliberazione della sua adozione.
2. Il Sindaco provvede a dar notizia ai cittadini dell'attivazione dell'Albo delle Associazioni operanti nei settori di competenza e delle modalità d'iscrizione così come previsto dal presente Regolamento.